Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 12 gennaio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1971, n. **1161.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera *D*), punto 2) — II e III — della tabella *C* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodotto le generalità del mittente e del destinatario nonchè l'ubicazione dei rispettivi impianti.

Art. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, *distintamente per qualità, tutte le partite di* oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.

Art. 4.

I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualità, nella parte del carico, le quantità di prodotto introdotte e, nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.

Art. 5.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente articolo 3 nonchè i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui allo articolo 1 estratte.

Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente articolo 4 nonchè del documento di magazzino da emettere per le quantità di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.

I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.

Art. 6.

E' ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente articolo 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantità di oli combustibili di cui all'articolo 1 introdotte nei depositi stessi.

E' consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per cento sulle quantità di detti oli combustibili estratte.

E' altresì consentito scaricare sui registri previsti dall'articolo 4 le quantità degli anzidetti oli combustibili utilizzate per i propri consumi interni.

Art. 7.

Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.

Art. 8.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 9.

Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'articolo 1 è tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.

Chiunque non osserva tale adempimento è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Art. 10.

Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente articolo 6, il gestore è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto articolo 6, il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantità superiori all'uno per cento, è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2, nonchè quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 12.

All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto il seguente comma:

« Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxilolo ed etilbenzolo ».

Art. 13.

All'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione finanziaria può tuttavia consentire che, in attesa del risultato di analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia ragguagliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati.

L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti ».

Art. 14.

I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono assoggettati, per la percentuale dei predetti oli minerali contenuta, al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando gli oli contenuti siano diversamente classificabili.

Art. 15.

L'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera *I*) della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli oli distillati indicati nella stessa lettera *I*) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale ».

Art. 16.

L'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, nu-

mero 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;

b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

Art. 17.

I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di serbatoi mobili per il cui riempimento continueranno ad essere utilizzati gas di petrolio liquefatti che abbiano assolto l'imposta di fabbricazione nella misura prevista per l'uso di autotrazione.

Tali serbatoi devono essere riempiti presso le raffinerie o presso i depositi di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e su di essi si deve applicare un apposito dispositivo fiscale stabilito dalla amministrazione finanziaria.

Art. 18.

All'articolo 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

« I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione ».

Art. 19.

L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.

Art. 20.

L'articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, è così modificato:

« Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma ».

Art. 21.

Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati è assistito dagli stessi privilegi stabiliti per l'imposta di fabbricazione e per il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali in identica posizione.

Art. 22.

Nella tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *G*) dopo il punto 3) è aggiunto:

« 4) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili della guardia di finanza ».

Art. 23.

Nella tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *H*), dopo il punto 5) è aggiunto:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonchè per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».

E' abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera *H*)

Art. 24.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *D*) — Petrolio lampante — il punto 3) è sostituito dal seguente:

« 3) destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico ».

Nella colonna « aliquota per quintale lire » in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra « 500 ».

Il petrolio lampante ammesso all'agevolazione prevista dal precedente comma deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

Art. 25.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *G*) — Oli da gas e oli combustibili speciali — dopo il punto 4) è aggiunto:

« 5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ».
Nella colonna « aliquota per quintale — lire », in corrispondenza del punto 5), è aggiunta la cifra « 185 ».

Art. 26.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *L*) sono aggiunte le seguenti lettere:

« *M*) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi »; nella colonna « aliquota per quintale lire », in corrispondenza del predetto punto 1), è aggiunta la cifra « 250 ».

« *N*) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1;

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ». Nella colonna « aliquota per quintale », in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) e aggiunta la cifra « 250 »; in corrispondenza del punto 4) è aggiunta la cifra « 175 ».

Art. 27.

Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali previste per le lavorazioni degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa si applicano alle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano sia i prodotti petroliferi sia i gas di petrolio ed altri idrocarburi, naturali od artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa anche se gli anzidetti stabilimenti sono costituiti da un insieme di impianti integrati che interessano il ciclo produttivo chimico attuato nello stesso stabilimento.

Art. 28.

Nella tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *D*), punto 2) — III, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) densi: viscosità a 50°C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 1 alla distanza di centimetri 10 da una lampadina elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più di 10°C ».

Art. 29.

Nei casi di riconosciuta necessità, il direttore della circoscrizione doganale può consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprietà privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotti nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale.

Le differenze riscontrate in sede di inventario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.

Art. 30.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 31.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1162.**

Estinzione di diciotto istituzioni, con sede in Scicli.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione delle seguenti diciotto istituzioni con sede in Scicli (Ragusa): 1) Opera di Corrado Campailla; 2) Opera di Pino Campailla; 3) Opera di Deviata Cappitta; 4) Opera di Nicolò Cartia; 5) Opera di Girolamo Cascone; 6) Opera di Antonino Genuisi Indello; 7) Opera Maria delle Milizie; 8) Opera di Antonino Minoia; 9) Opera di Antonino Mirabella; 10) Opera di Giovanni Mistretta; 11) Opera di Corrado Moncada; 12) Opera di Zosimo Nativo; 13) Opera di Antonino Occhipinti; 14) Opera del SS. Sacramento; 15) Opera di Pasqua Scatà; 16) Opera di Antonino Vilardo; 17) Opera di Antonino Zisa; 18) Opera di Lazzaro Zisa. I relativi patrimoni delle anzidette istituzioni vengono devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 205. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971, n. 1163.

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore, di Milano, ad accettare una quota di eredità.

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore, di Milano, viene autorizzata ad accettare la quota di eredità disposta dall'ing. Guido Magnavacca con testamenti olografi in data 21 giugno 1963 e 16 ottobre 1966 aperti e pubblicati dal dottor Alessandro Gallerani, notaio in Bologna, consistente in titoli vari per un valore di L. 57.000.000 circa, nonchè della quota parte, in ragione della metà, dei seguenti immobili: 1) in comune di Bologna: fabbricato sito in via Augusto Righi, 8, costituito da un corpo principale di piani 3, oltre il sotterraneo, e da un corpo secondario a tre piani, per complessivi 66 vani; 2) in comune di S. Agata Bolognese: quattro corpi di fabbricato ciascuno a 2 piani fuori terra, con annesso terreno e cortile tra via Trombelli n. 37 e via Terragli di Levante numeri 14-16; 3) in comune di Castelfranco Emilia, località Piumazzo (Modena): vari terreni suddivisi in 12 poderi di ettari 87.27.42 con fabbricati colonici e dipendenze rustiche;
eredità del valore complessivo di L. 313.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 157. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1971.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1586, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Pistoia, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Vista la deliberazione n. 11, in data 29 febbraio 1964, con la quale il consiglio provinciale di Pistoia determinò di rinnovare l'adesione al consorzio stesso per il decennio 1964-1973, fissando la misura del contributo della provincia in L. 2.000.000 annui;

Atteso che in relazione a tale deliberato, con decreto presidenziale 2 novembre 1964, venne prorogata la durata di detto consorzio, limitandola tuttavia ad un periodo di sei anni, per impedimenti di carattere amministrativo-finanziari del bilancio statale, con il contributo annuo dello Stato di L. 2.000.000;

Considerata la opportunità di prorogare ulteriormente l'adesione statale al predetto consorzio, fino allo anno 1973, mantenendo la misura contributiva annua nell'importo di L. 2.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento - costituito tra lo Stato e la provincia di Pistoia con regio decreto 26 luglio 1929, n. 1586 - viene prorogata per un ulteriore quadriennio, fino all'anno 1973 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni).

L'erogazione del contributo statale è subordinata comunque al versamento delle quote contributive a carico dell'amministrazione provinciale di Pistoia.

Il contributo statale relativo agli anni 1970 e 1971 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti o sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1971

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1971
Registro n. 12 *Corpo forest. Stato, foglio n.* 51

(12194)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1971.

Modifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 1970 concernente limiti alla concentrazione dei principi attivi inclusi nella 1ª classe non trasferibile, di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1970 con il quale venivano posti limiti alla concentrazione dei principi attivi inclusi nella 1ª classe non trasferibile, di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche in seno al suddetto decreto ministeriale, nonchè precisazioni di ordine terminologico;

Considerati i termini, di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale, non rispondenti alle esigenze dovute alla stagionalità dei consumi che comportano cicli di impiego annuali;

Considerata altresì la necessità di escludere dalla normativa cui si ha riguardo alcuni principi attivi per i quali non può tecnicamente scendersi ad un titolo inferiore al 50 %;

Sentita la commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

Sono esclusi dalla disciplina del decreto ministeriale 28 dicembre 1970 i seguenti principi attivi: Bromuro di metile, solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio e DNOC (o dinitro ortocresolo).

Art. 2.

I termini di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 28 dicembre 1970 sono elevati, rispettivamente a mesi 12 per quanto attiene al primo comma del suddetto articolo e mesi 24 per quanto attiene al secondo comma.

Art. 3.

Si precisa che la quantità di « principio attivo », nei formulati, deve intendersi come principio attivo tecnico, dizione commercialmente usata prodotto tecnico, per il quale l'impresa deve precisare il titolo di purezza.

Roma, addì 20 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(12454)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con decreto ministeriale in data 17 novembre 1967;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, comma terzo, 41 e 48, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO MOLISANA

Modifiche degli articoli 19, comma terzo, 41 e 48, commi primo e secondo dello statuto aziendale

Art. 19, comma terzo. — « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Art. 41. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma primo — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimali globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma secondo. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(12322)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Nomina del direttore generale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente la delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969, con il quale l'avv. Antonio Caiola è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, direttore generale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria;

Vista la lettera in data 13 novembre 1971, con la quale l'avv. Antonio Caiola ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la propria lettera in data 2 dicembre 1971, n. 18820, con la quale si prende atto delle dimissioni rassegnate del predetto e si invita il presidente del-

l'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, a voler procedere agli adempimenti di competenza per la nomina del nuovo direttore generale;

Vista la lettera prot. n. 22/Ris., in data 18 dicembre 1971, con la quale il presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 16 dicembre 1971, designa quale direttore generale dell'ente stesso, il dott. Alberto Torre;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, il dott. Alberto Torre è nominato direttore generale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(12321)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 luglio e 8 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

Modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo e secondo dello statuto aziendale

Art. 41. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma primo. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 17 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48. comma secondo. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti. Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutui effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(12324)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale in data 4 agosto 1969 e modificato con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40 e 47, primo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA

Modifiche degli articoli 40 e 47, primo comma, dello statuto aziendale

Art. 40. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 47, primo comma. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente il 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(12323)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico (approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707), e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1972.

Denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Attesa la necessità di emanare in tempo utile le norme intese ad assicurare l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1971-72.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le domande devono essere prodotte entro e non oltre il 29 febbraio 1972, in duplice esemplare, al comune nel quale è situata l'azienda che provvederà a rimettere l'originale all'ispettorato provinciale della alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Nella denuncia vanno precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, in collaborazione con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvederanno al controllo delle denuncie di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(252)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Autorizzazione alla società mutua di assicurazione Previdenza e sicurtà, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in vari rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società mutua di assicurazione Previdenza e sicurtà, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società mutua di assicurazione Previdenza e sicurtà, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: GAVA

(490)

DECRETO PREFETTIZIO 20 dicembre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab. del 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Vista la nota n. 84/Segr., in data 13 dicembre 1971, con la quale la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che il dott. Salvatore Bonomo, componente effettivo del predetto consesso, è stato chiamato ad altro incarico, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione con l'attuale direttore dell'I.N.P.S. dott. Giuseppe Cherchi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cherchi, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., è nominato componente effettivo del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Salvatore Bonomo.

In caso di assenza o impedimento, il dott. Cherchi sarà sostituito dal dott. Giovanni Arru, vice direttore dello stesso istituto.

Cagliari, addì 20 dicembre 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

(206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1971:

Federici Angelo, notaio residente nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia.

Fulignoli Dilio, notaio residente nel comune di Copertino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni.

Redanò Guido, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno.

Pannunzio Franco, notaio residente nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Avezzano, stesso distretto.

Riggio Alessandro, notaio resident nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Iannelli Francesco, notaio residente nel comune di Alì Terme, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

(12128)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1971, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 514.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1971, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15)

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici denominati «fischio sibilante», «fischio sibilante e colpo» e «Raudi tipo *A*», che la ditta Viviano Vincenzo intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Mercato San Severino, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, n. 1485, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Faienza Giuseppina, nata il 26 febbraio 1912 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 30, riportata in catasto alla particella n. 398 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 195.

(11990)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1484, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balsamo Raffaele, nato l'11 marzo 1920 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate,, estese mq. 2405, riportate in catasto alle particelle numeri 46 parte e 83 del foglio di mappa n. 45 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 125 e 124.

(11991)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971-72 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967 e dai successivi regolamenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica agricola comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971-72: n. 120/67, n. 131/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 172/67 del 27 giugno 1967, n. 289/69 e n. 290/69 del 17 febbraio 1969, n. 768/69 del 22 aprile 1969, n. 831/69 e n. 832/69 del 2 maggio 1969, n. 1205/69 e n. 1206/69 del 26 giugno 1969, n. 1403/69 e n. 1404/69 del 18 luglio 1969, n. 1683/69 del 26 agosto 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970, n. 935/70 del 22 maggio 1970, n. 2464/70 del 28 dicembre 1970, n. 1054/71 e n. 1055/71 del 25 maggio 1971, n. 1492/71 e n. 1493/71 del 13 luglio 1971, n. 1530/71 del 12 luglio 1971, n. 1538/71 del 19 luglio 1971, n. 1907/71 del 31 agosto 1971 e n. 2213/71 del 14 ottobre 1971;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971-72, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 1° dicembre 1971;

Ha deliberato:

1. Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1971-72 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dalla A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro n. 81, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante l'idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1970-71, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nello allegato atto disciplinare.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro-presidente: NATALI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971-72 in attuazione delle norme del regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1971-72 i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana ed i relativi prezzi base di intervento del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

I prezzi base di intervento di cui alla suddetta tabella *A* sono riferiti a cereali della qualità tipo, definita nell'annessa tabella *B*, presi in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1971 per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo, e nel mese di ottobre 1971 per il granoturco.

I prezzi stessi sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, nonchè della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *D* annessa al disciplinare medesimo, in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate sul prezzo di intervento di base di ciascun cereale, che è, per quintale, di L. 6295 per il frumento tenero, di L. 7490,62 per il frumento duro, di L. 5751,25 per l'orzo e di L. 5544,37 per il granoturco, calcolato quest'ultimo ai sensi dell'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 1493/71 del 13 luglio 1971.

La maggiorazione mensile è applicata nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale prodotto è consegnato all'intervento.

Per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo consegnato all'intervento nei mesi di giugno e luglio 1972, si applicano i prezzi di intervento iniziali della successiva campagna di commercializzazione 1972-73.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero, l'orzo ed il granoturco e di 40 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di qualità irreprensibile è di un minimo del 90 %;

il tasso di umidità non supera per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo il 14,50 % e per il granoturco non supera il 16 %;

il peso specifico per ettolitro non è inferiore a kg. 73 per il frumento tenero, a kg. 76 per il frumento duro e a kg. 63 per l'orzo;

la percentuale di chicchi germogliati non supera il 2 % nel frumento tenero, nel frumento duro e nell'orzo ed il 3 % nel granoturco;

la percentuale delle impurità relative ai chicchi non è superiore al 5 % per il frumento tenero, il frumento duro ed il granoturco;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 5 % per l'orzo;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 3 % per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati spontaneamente (grana cotta) e lo 0,05 % di segale cornuta nel frumento tenero e nel frumento duro;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 4 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione del frumento tenero e del frumento duro non supera lo 0,50 %;

la percentuale di chicchi bianconati nel frumento duro non supera il 50 %, elevato al 60 % per le regioni Molise, Puglia e Sardegna;

la percentuale del frumento tenero nel duro non supera il 7 %;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il frumento tenero e per il frumento duro e il 10 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati per l'orzo non supera il 15 %.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 luglio 1972, data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1971-72, lo assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino, deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato ed il venditore od il suo delegato predetto.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti dall'assuntore alla analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento, valido per il centro di commercializzazione per il quale è stata accettata l'offerta. Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni e detrazioni di cui all'art. 1 del presente atto disciplinare.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 1.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'Istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistate fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite nel magazzino di ricevimento riconosciuto idoneo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aerazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero, frumento duro (Cappelli o assimilati, Grifoni e Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia), granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dallo assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per il centro in cui è immagazzinata la partita messa in vendita, aumentato dell'aliquota stabilita dall'A.I.M.A. per le singole vendite. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonchè la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare per i ritiri durante i mesi di giugno e luglio 1972 è, tranne che per il granoturco, quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello d'intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. — alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A. — dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, alla uscita di ciascun magazzino.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario — le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro venti giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, deve risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche e il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'azienda e deve essere versata dallo assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 300 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 15.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale — con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita — i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per lo acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 12.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 13.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1971-72 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1972-73 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1972 sul controvalore di dette rimanenze determinato in base ai prezzi iniziali d'intervento della campagna di commercializzazione 1972-73.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1972, qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1972-73 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1971-72, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne.

Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dallo assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1972-73 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1971-72, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1971-72 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto rimasto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 14.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1972.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12 salvo ogni altro obbligo a responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA A

Centri di commercializzazione e relativi prezzi d'intervento dei cereali per la campagna 1971-72

Provincie	CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE	Prezzi intervento Lit/q.le
	FRUMENTO TENERO	
Alessandria	Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monferrato - Arquata Scrivia	5.916,25
Ancona	Ancona - Jesi - Osimo - Senigallia - Fabriano - Ostra Vetere	6.067,50
Arezzo	Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro	6.099,37
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola	6.058,75
Asti	Asti - Nizza Monferrato	5.905,62
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Calitri	6.181,25
Bari	Bari - Gravina di P. - Gioia del Colle - Minervino Murge	6.256,87
Belluno	Belluno	5.876,25
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo	6.181,25
Bergamo	Bergamo - Fontanella - Treviglio	5.905,62
Bologna	S. Giovanni Persiceto - Imola - Vergato Molinella	6.007,50
Brescia	Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello	5.926,25
Brindisi	Brindisi	6.181,25
Cagliari	Cagliari	6.221,87
Caltanissetta	Caltanissetta	6.221,87
Campobasso	Campobasso - Larino - Termoli - Riccia	6.094,37
Caserta	Aversa - Vairano - S. Felice a Cancello	6.191,25
Catania	Catania	6.242,50
Catanzaro	Catanzaro - S. Eufemia Lamezia - Crotone	6.120 —
Chieti	Chieti - Casalbordino - Lanciano	6.089,37
Como	Mariano Comense	5.885,62
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Montalto Uffugo - Amendolara	6.130 —
Cremona	Cremona - Crema - Scandolara	5.936,25
Cuneo	Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba	5.895,62
Enna	Enna	6.221,87
Ferrara	Ferrara - Vigarano - Massafiscaglia - Portomaggiore	5.989,37
Firenze	Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno	6.099,37
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Candela - Lucera - Pietramontecorvino - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco Lamis	6.221,87
Forlì	Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano	5.966,87
Frosinone	Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano	6.171,25
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo	5.876,25
Grosseto	Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico	6.130,62
Isernia	Venafro	6.094,37
L'Aquila	L'Aquila - Avezzano	6.089,37
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia	6.171,25
Lecce	Lecce	6.160,62
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza	6.099,37
Lucca	S. Pietro a Vico	6.099,37
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati	6.058,75
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio	5.946,25
Matera	Matera - Montalbano Jonico - Irsina - Ferrandina - Bernalda - Nova Siri - Stigliano	6.181,25
Messina	Messina	6.242,50
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate	5.926,25
Modena	Modena - S. Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola	5.992,50
Napoli	Napoli	6.295 —
Novara	Novara	5.895,62
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero	5.916,25
Palermo	Palermo - Termini Imerese	6.295 —
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi - Busseto	5.956,87
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona	5.916,25
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago	6.130 —

Provincie	CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE	Prezzi intervento Lit/q.le
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli - Fossombrone	5.956,87
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino	6.094,37
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo - Bettola	5.936,25
Pisa	Pisa - Pontedera Guardistallo - Volterra	6.099,37
Pistoia	Monsummano	6.099,37
Pordenone	Pordenone	5.876,25
Potenza	Potenza - Venosa - Senise - Melfi - Avigliano - Lavello - Genzano di Lucania	6.150,62
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo	5.946,25
Reggio Calabria	Reggio Calabria	6.295 —
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto	5.966,87
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto	6.160,62
Roma	Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli - Civitavecchia - Pomezia	6.221,87
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria	5.946,25
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Eboli	6.242,50
Sassari	Olbia	6.150,62
Siena	Siena - Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa	6.099,37
Taranto	Mottola - Manduria	6.181,25
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova	6.079,37
Terni	Terni - Narni Scalo - Orvieto - Fabro	6.130 —
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola	5.900,62
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto	5.885,62
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana	5.876,25
Varese	Gallarate	5.885,62
Venezia	Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo	5.916,25
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino	5.895,62
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese	5.926,25
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo	5.916,25
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana	6.171,25

FRUMENTO DURO

I prezzi sottoindicati sono riferiti al frumento duro di varietà Cappelli ed assimilati. Detti prezzi sono diminuiti di L 150 per q.le per il prodotto di varietà Grifoni e di L 750 per q.le per il prodotto delle varieta Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.

Provincie	CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE	Prezzi intervento Lit/q.le
Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S Margherita B - Naro - Aragona - Cianciana - Favara - Bivona	7 027,50
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano	7 027,50
Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M - Santeramo in Colle	7 027,50
Benevento	Benevento - S Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano	7 027,50
Brindisi	Brindisi	7 027,50
Cagliari	Cagliari - Oristano - Barumini - Sanluri - S. Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila	7 027,50
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco	7 027,50
Campobasso	Campobasso - Larino - S. Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi	7 027,50
Caserta	Vairano - Piedimonte d'Alife	7 027,50
Catania	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (frazione Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa	7 027,50
Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S Eufemia Lamezia	7 027,50
Chieti	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano Casoli - Casalbordino	7 027,50
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto/Rose	7 027,50
Enna	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Gagliano Castelferrato - Barrafranca - Villarosa	7 027,50

Provincie	CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE	Prezzi intervento Lit/q.le
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis	7 027,50
Frosinone	Frosinone - Cassino - Paliano	7 027,50
Genova	Genova	7 027,50
Grosseto	Grosseto - Manciano - Castel del Piano - Civitella Paganico	7 027,50
Isernia	Isernia - Venafro	7.027,50
Latina	Latina	7 027,50
Lecce	Lecce - Maglie - Nardò	7 027,50
Matera	Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco	7 027,50
Messina	Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò	7 027,50
Nuoro	Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei - Tortolì - Isili - Laconi	7 027,50
Palermo	Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo	7:027,50
Pescara	Pescara	7 027,50
Pisa	Volterra	7 027,50
Potenza	Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vulture - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone	7 027,50
Ragusa	Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate	7 027,50
Reggio Calabria	Reggio Calabria - Locri	7 027,50
Roma	Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli	7 027,50
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Altavilla	7 027,50
Sassari	Alghero - Bonorva - Olbia - Ozieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Ittiri - Tula - Sassari	7 027,50
Siena	Siena - Buonconvento	7 027,50
Siracusa	Siracusa - Noto - Lentini - Palazzolo Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni	7 027,50
Taranto	**Mottola - Ginosa**	7.027,50
Trapani	Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina	7.027,50
Viterbo	Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio - Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano	7.027,50

GRANOTURCO

Provincie	CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE	Prezzi intervento Lit/q.le
Alessandria	Alessandria	4 956,87
Bergamo	Bergamo	4 956,87
Brescia	Brescia	4 956,87
Cremona	Cremona	4 956,87
Cuneo	Cuneo	4 956,87
Mantova	Mantova	4 956,87
Milano	Milano	4 956,87
Padova	Padova	4 956,87
Pordenone	Pordenone	4 956,87
Rovigo	Rovigo	4 956,87
Torino	Torino	4 956,87
Treviso	Treviso	4 956,87
Udine	Udine	4 956,87
Venezia	Venezia	4 956,87
Verona	Verona	4 956,87
Vicenza	Vicenza	4 956,87

ORZO

Provincie	CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE	Prezzi intervento Lit/q.le
Foggia	Foggia	5 395 —
Napoli	Napoli	5 609,37

Visto, *il Ministro presidente* NATALI

TABELLA *B*

Qualità tipo dei cereali stabilita per la campagna di commercializzazione 1971-72

La qualità tipo del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del grano turco alla quale sono riferiti i relativi prezzi d'intervento fissa i per la campagna di commercializzazione 1971-72 e la seguente:

	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granoturco
a) Per tutti i cereali considerati prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, parassiti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura.				
Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo				
b) Tenore di umidità %	16	16	16	15
c) Peso specifico kg/hl	75	78	67	—
d) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta %	5	24,5	4	8
di cui				
Impurità relative ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali) %	1,5	,5	2	4
Chicchi spezzati %	2	2	—	2
Chicchi germinati %	1	0,5	1	1
Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti ecc.) . %	0,5	0,5	1	1
Presenza nel frumento duro di chicchi bianconati, anche parzialmente, e di chicchi di frumento tenero (fino ad un massimo del 4 %), complessivamente %	—	20	—	—

Visto, *il Ministro-presidente* NATALI

TABELLA *C*

Maggiorazioni e detrazioni di prezzo per caratteristiche merceologiche dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971-72

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni di cui ai seguenti prospetti I, II e III.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Grano tenero		Grano duro		Orzo		Granoturco	
	%	L./q.le	%	L./q.le	%	L./q.le	%	L./q.le
				MAGGIORAZIONI				
12,5 o meno	2 —	125,90	3 —	224,72	1 50	86,27	0,50	27,72
12,6	2 —	125,90	2,90	217,23	1,50	86,27	0,50	27,72
12,7	2 —	125,90	2,80	209,74	1,50	86,27	0,50	27,72
12,8	2 —	125,90	2,70	202,25	1,50	86,27	0,50	27,72
12,9	2 —	125,90	2,60	194,76	1,50	86,27	0,50	27,72
13 -	2 —	125,90	2,50	187,27	1,50	86,27	0,50	27,72
13,1	2 —	125,90	2,40	179,77	1,50	86,27	0 50	27,72
13,2	2 —	125,90	2,30	172,28	1,50	86,27	0,50	27,72
13,3	2 —	125,90	2,20	164,79	1,50	86,27	0,50	27,72
13,4	2 —	125,90	2,10	157,30	1,50	86,27	0,50	27,72
13,5	2 —	125,90	2 —	149,81	1,50	86,27	0,50	27,72
13,6	1,90	119,60	1,90	142,32	1,50	86,27	0,50	27,72
13,7	1,80	113,31	1,80	134,83	1,50	86,27	0,50	27,72
13,8	1,70	107,01	1,70	127,34	1,50	86,27	0,50	27,72
13,9	1,60	100,72	1,60	119,85	1,50	86,27	0,50	27,72
14 -	1,50	94,42	1,50	112,36	1,50	86,27	0,50	27,72
14,1	1,40	88,13	1,40	104,87	1,40	80,52	0,40	22,18
14,2	1,30	81,83	1,30	97,37	1,30	74,77	0,30	16,63
14,3	1,20	75,54	1,20	89,89	1,20	69,01	0,20	11,09
14,4	1,10	69,24	1,10	82,40	1,10	63,26	0,10	5,54
14,5	1 —	62,95	1 —	74,91	1 —	57,51	—	—
				DETRAZIONI				
15 5	—	—	—	—	—	—	0,10	5,54
15 6	—	—	—	—	—	—	0,20	11,09
15 7	—	—	—	—	—	—	0,40	22,18
15 8	—	—	—	—	—	—	0,50	22,72
15 9	—	—	—	—	—	—	0,60	33,27
16 -	—	—	—	—	—	—	0,80	44,35

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

Grano tenero			Grano duro			Orzo		
Kg./Hl	%	Importo Lit./q.le	Kg./Hl	%	Importo Lit./q.le	Kg./Hl	%	Importo Lit./q.le
	Maggiorazioni			Maggiorazioni				
oltre 79,—	1,10	69,24	oltre 82,—	1,10	82,40	—	—	—
da 78,001 a 79,—	0,90	56,65	da 81,001 a 82,—	0,90	67,42			
da 77,001 a 78,—	0,60	37,77	da 80,001 a 81,—	0,60	44,94	—	—	—
da 76,001 a 77,—	0,30	18,88	da 79,001 a 80,— . . .	0,30	22,47			
da 74,— a 76,—	Base		da 77,— a 79,—	Base		63,000 ed oltre	Base	
	Detrazioni			Detrazioni				
da 73,— a 73,999 . .	0,75	47,21	da 76,— a 76,999	0,75	56,18	—	—	—
—	—	—				—	—	—

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 —	5 —	10 —	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % (oltre il 4 % complessivo di tolleranza (a+b) o fino ai limiti massimi di ricevibilità).
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5 —		
c) Chicchi germinati	2 —	2 —		—
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3 — (1)		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % (oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 3 %).
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 —	5 — (2)	10 —	0,5 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % (oltre il 4 % di tolleranza complessivo (a+b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità).
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5 —		
c) Chicchi germinati	2 —	2 —		
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3 — (1)		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % (oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 3 %).
e) Chicchi di grano tenero	24 — (incluso massimo 4 % di tenero nel duro)	7 — (2)	57 (4)	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % (oltre il 4 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 7 %)
f) Chicchi bianconati		50 — (3)		0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione (dal 24 al 40 % di bianconati). 0,3 % per ogni differenza supplementare dello 1 % o frazione (oltre il 40 % e fino al limite massimo di ricevibilità).

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati e lo 0,05% di segale cornuta.
(2) I chicchi di frumento tenero nel frumento duro oltre la tolleranza del 4% vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.
(3) (4) Limiti elevati, rispettivamente, al 60 e 67% per le regioni Molise, Puglie e Sardegna.

Segue: III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Orzo				
a) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali	5 —	5 —	10 —	—
b) Chicchi germinati	2 —	2 —		—
c) Impurità varie (nulle)	1 —	3 —		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione (oltre l'1 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 3 %).
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 —	5 —	10 —	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione (oltre la tolleranza e fino ai limiti massimi di ricevibilità).
b) Chicchi spezzati	4 —	10 —		idem c. s.
c) Chicchi germinati	3 —	3 —		—
d) Impurità varie (nulle)	1 —	4 —		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione (oltre l'1 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4 %).

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA *D*

Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971-72

	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO DURO	ORZO	GRANOTURCO
	Lit./q.le	Lit./q.le	Lit./q.le	Lit./q.le
Agosto	—	—	—	—
Settembre	64,37	70,62	—	—
Ottobre	128,75	141,25	50,62	—
Novembre	193,12	211,87	101,25	62,50
Dicembre	257,50	282,50	151,87	62,50
Gennaio	321,87	353,12	202,50	125 —
Febbraio	386,25	423,75	253,12	187,50
Marzo	450,62	494,37	303,75	250 —
Aprile	515 —	565 —	354,37	312,50
Maggio	579,37	635,62	405 —	375 —
Giugno	—	—	—	375 —
Luglio	—	—	—	375 —

(12456)

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 10 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	594,20	594,20	594,08	594,20	594 —	594,20	594,18	594,20	594,20	594,15
Dollaro canadese .	589,30	589,30	589,80	589,30	588,50	590,80	589,45	589,30	589,30	589,30
Franco svizzero .	151,55	151,55	151,60	151,55	151,40	151,70	151,52	151,55	151,55	151,55
Corona danese .	84,18	84,18	84,20	84,18	84 —	84,18	84,17	84,18	84,18	84,17
Corona norvegese .	88,36	88,36	88,40	88,36	88,40	88,43	88,35	88,36	88,36	88,36
Corona svedese . .	123 —	123 —	123,05	123 —	122,30	122,62	123,06	123 —	123 —	123 —
Fiorino olandese	182,80	182,80	182,78	182,80	182,50	182,67	182,80	182,80	182,80	182,75
Franco belga	13,2555	13,2555	13,25	13,2555	13,20	13,25	13,2525	13,2555	13,25	13,25
Franco francese	114,07	114,07	114,10	114,07	114 —	114,06	114,09	114,07	114,07	114 —
Lira sterlina .	1515,50	1515,50	1515,75	1515,50	1515 —	1515,78	1515,35	1515,50	1515,50	1515,50
Marco germanico .	182,22	182,22	182,25	182,22	182 —	182,07	182,175	182,22	182,22	182,20
Scellino austriaco	25,14	25,14	25,13	25,14	25 —	25,14	25,135	25,14	25,14	25,15
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,75	21,77	21,80	21,77	21,74	21,77	21,77	21,77
Peseta spagnola	9,0180	9,0180	9,02	9,0180	9 —	9,02	9,0165	9,0180	9,01	9 —

Media dei titoli del 10 gennaio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
» 5 % (Ricostruzione)	92,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,55
» 5 % (Città di Trieste) .	93,45
» 5 % (Beni esteri)	92,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,45
» 5,50 % » » 1968-83	90,40
» 5,50 % » » 1969-84	92,625
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	99,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,19
Dollaro canadese	589,375
Franco svizzero .	151,535
Corona danese	84,175
Corona norvegese	88,355
Corona svedese .	123,03
Fiorino olandese	182,80
Franco belga .	13,254
Franco francese	114,08
Lira sterlina .	1515,425
Marco germanico .	182,197
Scellino austriaco .	25,137
Escudo portoghese	21,755
Peseta spagnola .	9,017

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 31 dicembre 1971 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. rag. Leonardo Lanzani è nominato commissario straordinario ed i signori dott. rag. Guido Astori, dott. rag. Manfredo Boni e dott. Enrico Broli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società coooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(237)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame ad un posto di assistente principale ai monumenti nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 27 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 15100 del 2 luglio 1971 - Divisione I, concernente la disponibilità di posti nei ruoli degli assistenti della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di assistente principale ai monumenti nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nella prima assegnazione, il vincitore sarà assegnato alla soprintendenza ai monumenti di Cosenza.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione appresso indicati:

a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso, dovranno produrre domanda in carta legale da L. 500 direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte e una prova orale. Gli esami del concorso saranno a carattere pratico sui servizi d'istituto.

1ª *prova scritta*:

Relazione su di un lavoro restauro a edifici monumentali, con lo studio specifico di un particolare del lavoro stesso, completo (anche se in modo schematico) di schizzi indicativi, calcoli sommari, e di tutti gli altri elementi che possano fornire la dimostrazione della capacità del concorrente anche sotto l'aspetto tecnico-contabile.

2ª *prova scritta*:

Una prova grafica di rilievo architettonico di modesta entità.

Prova orale:

1) Interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte.

2) Metodi e materiali costruttivi usati nel passato e cronologia relativa.

3) Nozioni elementari di aritmetica e geometria.

4) Leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale nonché alla tenuta dei libri di lavoro e alla redazione degli atti contabili per i lavori.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per la prova orale la votazione minima è di sei decimi.

Art. 5.

Per la formazione della commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel capo 3° del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, tenuto conto anche dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 77, foglio n. 91

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto in servizio presso . . . . dal . . . . con la qualifica di . . . . della carriera . . . . del Ministero della pubblica istruzione, chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di assistente principale ai monumenti nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Firma (1) . . . .

(1) La firma deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

(12203)

Concorso per esame ad un posto di operatore tecnico principale « fotografo » nel ruolo degli operatori tecnici della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 27 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 15100 del 2 luglio 1971 - Divisione I, concernente la disponibilità di posti nei ruoli degli operatori tecnici della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operatore tecnico principale «fotografo» nel ruolo degli operatori tecnici della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nella prima assegnazione, il vincitore sarà assegnato al Gabinetto fotografico nazionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione appresso indicati:

a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso, dovranno produrre domanda in carta legale da L. 500 direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte e una prova orale. Gli esami del concorso saranno a carattere pratico sui servizi d'istituto.

1a *prova scritta*:

Relazione su uno o più problemi riguardanti la fotografia delle opere d'arte.

2a *prova scritta*:

Attuazione di un lavoro, fissato dalla commissione, sulla materia oggetto della prima prova scritta.

Prova orale:

a) Nozioni relative alle varie tecniche in uso nel campo della fotografia delle opere d'arte;

b) Gli strumenti di lavoro;

c) I materiali in uso;

d) La tenuta dei libri di lavoro.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per la prova orale la votazione minima è di sei decimi.

Art. 5.

Per la formazione della commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel capo 3° del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, tenuto conto anche dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 77, foglio n. 92

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto in servizio presso . . . . dal . . . . con la qualifica di . . . . della carriera . . . . del Ministero della pubblica istruzione, chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di operatore tecnico principale fotografo nel ruolo degli operatori tecnici della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Firma (1) . . . .

(1) La firma deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

(12204)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1971 (parte 1a e 2a) è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1970, n. 11790, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 78.

(12083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4614 del 13 novembre 1970 rettificato con successivo decreto n. 266 del 23 gennaio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969 in provincia di Pisa;

Visto il decreto n. 3287 in data 19 ottobre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il decreto n. 3509 del 26 novembre 1971 con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Cenerini Costantino	punti 69,093	su 120
2 Scali Giorgio	» 66,663	»
3. Taccini Vittorio	» 59,362	»
4. Donati Orio	» 58,877	»
5. Ripoli Renzo	» 57,756	»
6. Zingoni Mario	» 45,147	»
7. Brucciani Pieraldo	» 44,144	»
8. Cecchini Tosello	» 43,737	»
9. Garzella Carlo	» 43,300	
10. Gabbrielli Franco	» 42,770	»
11. Peci Carmelo	» 42,420	»
12 Pellegrini Carlo	» 42,330	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 18 dicembre 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4614 del 13 novembre 1970 rettificato con successivo decreto n. 266 del 23 gennaio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti, al 30 novembre 1969, in provincia di Pisa, nei comuni di: Castelfranco di Sotto - capoluogo; Monteverdi Marittimo - condotta unica; Pisa - condotta di Porta Fiorentina-S Marco; Pontedera - condotta di La Rotta Montecastello; Santa Luce - condotta unica; S. Miniato - condotta di Ponte a Egola;

Visto il proprio decreto n. 3705 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958 n 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Cenerini Costantino: La Rotta-Montecastello (Pontedera);
Scali Giorgio: Ponte a Egola (S. Miniato);
Taccini Vittorio: Porta Fiorentina-S. Marco (Pisa);
Donati Orio: S. Luce;
Ripoli Renzo: Castelfranco di Sotto;
Zingoni Mario: Monteverdi Marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 18 dicembre 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(12152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8457 in data 6 dicembre 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria delle candidate in conformità della vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Mascia Lucia	punti 54,000
2. Pappalardi Palmina	» 51,912
3. Zattoni Luisa	» 49,047
4. Di Lonardo Carmela	» 40,750

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 13 dicembre 1971

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4882 del 3 novembre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per le condotte accanto a ciascuna di esse segnate:

1) Mascia Lucia: Casacalenda;
2) Zattoni Luisa: Roccamandolfi;
3) Di Lonardo Carmela: Sepino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 13 dicembre 1971

Il medico provinciale: TANAS

(12331)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.